

## **Il patrocinio a spese dello stato, con particolare riferimento al processo contabile.**

di **Nunzio Mario Tritto**

**Sommario.** **1.** Considerazioni preliminari. **2.** La normativa di riferimento. **3.** Le più recenti questioni affrontate dalla giurisprudenza. **4.** Conclusioni.

### **1. Considerazioni preliminari**

Assicurare l'ausilio difensivo in ogni tipo di procedimento (penale, civile, amministrativo, contabile, tributario, di volontaria giurisdizione, ecc.) ai meno abbienti si colloca fundamentalmente all'interno dei principi costituzionali sul giusto processo, dovendo il Legislatore assicurare che "la giurisdizione si attu[i] mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata" (art. 111 Cost.). Del resto, com'è stato significativamente affermato: «"La legge è uguale per tutti" è una bella frase che rincuora il povero, quando la vede scritta sopra le teste dei giudici, sulla parete di fondo delle aule giudiziarie; ma quando si accorge che, per invocare la uguaglianza della legge a sua difesa, è indispensabile l'aiuto di quella ricchezza che egli non ha, allora quella frase gli sembra una beffa alla sua miseria»<sup>1</sup>.

In effetti e più in generale, la necessità di assicurare anche ai meno abbienti la possibilità di poter usufruire del "servizio giustizia"<sup>2</sup> si colloca anche all'interno della disposizione di cui all'art. 3 della Costituzione<sup>3</sup> laddove si afferma che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

---

1 P. CALAMANDREI, *Processo e democrazia*, Padova, 1954.

2 Per l'importanza di tale "servizio" si veda, ad esempio: AA.VV., *Giustizia volano dell'economia*. Atti del Convegno «Organizzazione e qualità del servizio giustizia. Ricadute sul sistema socio-economico», Roma, 2011.

3 Cfr. A. GIORGIS, *Art. 3 Cost.*, R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, pp. 88 ss..

Volendo tradurre questi principi generali in concreto, per esportarli nel campo giurisdizionale, va ricordato come ai sensi dell'art. 24 della Costituzione "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" e soprattutto "Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione"<sup>4</sup>.

È proprio per dare attuazione a tali principi che nel nostro Paese sorse dapprima il c.d. gratuito patrocinio<sup>5</sup>, un istituto sostanzialmente fallimentare nella prassi<sup>6</sup> e pertanto sostituito dal patrocinio a spese dello Stato<sup>7</sup>.

## 2. La normativa di riferimento

Il processo contabile, come del resto ogni altro processo, comporta una serie di spese afferenti al compimento dei relativi atti processuali (le c.d. spese di giustizia) ed il pagamento degli onorari dei difensori e dei loro ausiliari (le c.d. spese legali). Tali spese – sia quelle correlate all'accesso al servizio giustizia (ossia le spese di giustizia), sia quelle connesse alla prestazione d'opera professionale erogata dal difensore (ossia le spese legali) – sono a carico inizialmente, quale anticipazione, alla parte che le ha determinate, salve le norme sul patrocinio a spese dello Stato<sup>8</sup>.

Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia (di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115<sup>9</sup>) prevede in primo luogo le condizioni per poter usufruire del patrocinio a spese dello Stato, ossia essere titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante

---

4 Cfr. V. ANDRIOLI, *La tutela giurisdizionale dei diritti nella Costituzione della Repubblica italiana*, in *N. Riv. Dir. Comm.*, 1954, pp. 312 ss..

5 Pressochè sterminata è la bibliografia relativa all'istituto. Si indicano, senza pretese di esaustività, alcuni dei contributi più rilevanti pubblicati nel corso degli anni, quali: G. DE CESARE, *Ambivalenza dell'istituto del gratuito patrocinio*, *Giur. Costituz.*, 1964, pp. 1175 ss.; A. PIZZORUSSO, *L'art. 24 comma 3 della Costituzione e le venti disposizioni sul gratuito patrocinio*, *Foro it.* 1967, parte V, c. 1; M. CAPPELLETTI, *Gratuito patrocinio, le cave della giustizia*, *L'astrolabio*, 12 maggio 1968, pp. 31 ss.; N. TROCKER, *Assistenza legale e giustizia civile*, Milano, 1979; N. TROCKER, *L'assistenza giudiziaria ai non abbienti: problemi attuali e prospettive di riforma*, *Riv. it. dir. e proc. civ.*, 1979, pp. 65 ss.; G. RODIO, *Difesa giudiziaria e ordinamento costituzionale*, Padova, 1990.

6 Cfr. V. DENTI, *Patrocinio dei non abbienti e accesso alla giustizia: problemi e prospettive di riforma*, *Foro it.*, 1980, vol. 103, parte V.

7 A. FIERRO, *Nuovi scenari in materia di patrocinio del non abbiente e difesa di ufficio*, *Questione giustizia*, n. 1/2002.

8 In tal senso, E. GARGANO, M. GERARDO, *Il governo delle spese processuali nei giudizi contabili*, *Rivista della Corte dei conti*, n. 1/2019.

9 Recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)", G.U. n. 139 del 15 giugno 2002 - Suppl. Ordinario n. 126.

dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68 (e se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante). Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva<sup>10</sup>. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

L'interessato che si trova nelle dette condizioni può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo con istanza sottoscritta e autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445<sup>11</sup>.

Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia "L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

- a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
- b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

---

<sup>10</sup> Per la relativa disciplina, si veda il Testo unico delle imposte sui redditi, emanato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e ss.mm.ii..

<sup>11</sup> Ai sensi dell'art. 38: "1. *Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)*

2. *Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (L)*

3. *Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)*

3-bis. *Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo".*

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445<sup>12</sup>, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione

---

12 Secondo l'art. 46: "1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bbb) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato".

del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;

d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato".

Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti in appositi elenchi istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo. Per iscriversi in tali elenchi, gli avvocati vengono valutati dal rispettivo consiglio dell'ordine sulla base di:

a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;

b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.

Per le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

L'onorario e le spese spettanti al difensore che svolge attività di patrocinio a spese dello Stato sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del medesimo testo unico; la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.

Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal testo unico. Ogni patto contrario è nullo e la violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.

Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari<sup>13</sup>.

Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

Le pene di cui sopra si applicano anche nei confronti dei soggetti che, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omettano di formulare le comunicazioni delle variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

Va pure ricordato che, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista<sup>14</sup>, ricorrono le condizioni di reddito cui

---

13 A riguardo, si veda, ad esempio: Corte di Cassazione - IV sez. pen. - sentenza n. 32061 del 25 agosto 2021.

14 Si veda la precedente nota n. 11.

l'ammissione al beneficio è subordinata<sup>15</sup> e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato.

Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente. Tale ufficio, infatti, verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79 del testo unico, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi.

Se risulta che il beneficio sia stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario di cui si è detto richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125 del testo unico<sup>16</sup>.

L'effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è verificata, su richiesta dell'autorità giudiziaria ovvero su iniziativa del competente ufficio finanziario o della Guardia di finanza, in ogni tempo, anche successivo all'ammissione al beneficio in oggetto.

Va poi ricordato come nel processo in cui sia parte una Pubblica Amministrazione sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione medesima:

---

15 Ossia essere titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68 (e se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante).

16 Ai sensi dell'art. 125: "1. *Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.*

2. *Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d)".*

- a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;
- b) l'imposta di bollo nel processo contabile;
- c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131<sup>17</sup>, nel processo civile e amministrativo;
- d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347<sup>18</sup>;
- e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.

---

17 Per l'art. 59 "1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:

- a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;
- b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;
- c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;
- d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato".

18 Secondo l'art. 16 "1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:

- a) le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all'art. 316 del codice di procedura penale;
- b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni;
- c) le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 dell'art. 6;
- d) le formalità e le volture richieste nei procedimenti civili nell'interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio;
- e) le formalità e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 l'imposta prenotata è riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta.

2-bis. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1, l'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio notifica apposito avviso di liquidazione alle parti interessate con l'invito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta, decorsi i quali procede alla riscossione a norma dell'articolo 15".

Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

Questa, in sintesi, è la normativa di riferimento, con le precisazioni viste per quanto attiene al processo contabile.

Pertanto, dopo aver visto la disciplina vigente, passiamo ora ad esaminare le principali statuizioni a riguardo della Corte costituzionale.

### **3. Le più recenti questioni affrontate dalla giurisprudenza**

Sul gratuito patrocinio, originariamente disciplinato dal r.d. n. 3282 del 30 dicembre 1923 (recante "Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1924, n. 117), in effetti, si era pronunciata più volte la Corte costituzionale, rilevandone in sostanza l'insufficienza.

In effetti, pur riconoscendo i limiti dell'istituto, l'organo di giustizia costituzionale ritenne di poter statuire che considerare i mezzi previsti dal sistema vigente nel periodo "insufficienti o scarsamente efficienti rispetto allo scopo voluto dalla Costituzione, non potrebbe mai voler dire riconoscerli contrari alla Costituzione stessa col risultato di privare i non abbienti"<sup>19</sup> di una qualsiasi forma di assistenza legale gratuita.

Anche la Corte di Cassazione, del resto, soprattutto in relazione a quanto accadeva nel settore penale, laddove si registravano le maggiori criticità dell'istituto, prima della riforma parziale del 1990, aveva osservato che "il diritto di difesa è garantito dalla nomina (anche d'ufficio o a seguito di ammissione al gratuito patrocinio) di un difensore, e dalla partecipazione dello stesso, nei modi e termini di legge, allo svolgimento delle attività processuali; mentre l'esercizio in concreto dell'attività difensiva è rimesso all'apprezzamento discrezionale del patrono e alla sua etica o capacità professionale", pertanto non poteva ritenersi una "violazione del diritto il comportamento del difensore eventualmente negligente o lesivo degli interessi dell'imputato"<sup>20</sup>.

Ma pochi anni dopo, la Corte europea dei diritti dell'uomo rilevava la violazione dell'art. 6 paragrafo 3, lett. c, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali<sup>21</sup> nel

---

<sup>19</sup> Corte cost., sentenza n. 114 del 22 dicembre 1964.

<sup>20</sup> Cassazione, sentenza del 30 aprile 1976.

<sup>21</sup> Ai sensi dell'art. 6 della detta Convenzione "1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale e costituito per legge, che decide sia in ordine alla controversia sui suoi diritti e obblighi di natura civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia penale derivata contro di lei. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza

comportamento tenuto dagli organi dello Stato italiano nei confronti di un soggetto al quale non era stata assicurata l'assistenza giudiziaria gratuita in relazione ad un ricorso per Cassazione in materia penale, dopo che l'avvocato cui tale compito era stato affidato in relazioni a precedenti fasi processuali aveva dichiarato di non poter assolvere il mandato (nella specie, il danno derivante al ricorrente dal mancato godimento dell'assistenza giudiziaria gratuita veniva poi determinato in via equitativa in tre milioni di vecchie lire)<sup>22</sup>.

Successivamente, anche la Corte costituzionale, valorizzando il principio di effettività della tutela giurisdizionale declinato in particolare secondo i canoni di eguaglianza sostanziale, giunse a dichiarare l'illegittimità, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, dell'art. 11 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, nella parte in cui non prevedeva che il beneficio del gratuito patrocinio si estendesse alla facoltà per la parte di farsi assistere da consulenti tecnici, ciò in quanto "la mancata previsione della facoltà di nomina di un proprio consulente tecnico da parte del soggetto ammesso al gratuito patrocinio - ovviamente, nel caso in cui si faccia luogo nel giudizio alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio - non è più giustificabile. Essa, infatti, costituisce un'evidente limitazione del diritto di difesa del non abbiente, che ne menoma la possibilità di efficacemente contraddire quando nel giudizio si controverta su questioni di natura tecnica. Del resto, che nel vigente ordinamento sia in generale riconosciuto, anche alla parte ammessa al gratuito patrocinio, il diritto di avvalersi dell'opera del consulente tecnico di parte, quando ne è consentita la presenza, risulta positivamente dalle specifiche norme dettate in altri settori dell'ordinamento medesimo. Così, riconosciuta dal codice di procedura penale del 1930 (art. 323) la facoltà delle parti private di nominare

---

*nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti in causa, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.*

*2. Ogni persona accusata di un reato si presume innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.*

*3. Ogni accusato ha diritto soprattutto a:*

*a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;*

*b) disporre del tempo e dei mezzi necessari per preparare la sua difesa;*

*c) difendersi personalmente o con l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per pagare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;*

*d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a scarico a pari condizioni dei testimoni a carico;*

*e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata nell'udienza".*

<sup>22</sup> Corte europea diritti dell'uomo, sentenza del 13 maggio 1980.

consulenti tecnici, con le facoltà ivi previste (artt. 324 e 325 c.p.p.) apposita disposizione di attuazione del codice medesimo (art. 3, comma secondo, del R. D. 28 maggio 1931, n. 602) ha esteso il beneficio del gratuito patrocinio alla facoltà per le parti di farsi assistere da consulenti tecnici (cfr. anche artt. 4-6 R. D. 24 luglio 1931, n. 1071 - norme di coordinamento delle tariffe in materia penale con quelle dei due nuovi codice penale e di procedura penale). Ed allo stesso modo ha disposto - all'art. 14, secondo comma - la legge sul processo del lavoro (l. 11 agosto 1973, n. 533) nel dettare, per tale settore, la nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato<sup>23</sup>.

A questa pronuncia si aggiunse poi una ulteriore decisione che statui "l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, regio decreto 30 dicembre 1923 n.3282 (approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio) nella parte in cui non prevede, tra gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio, l'anticipazione a carico dello Stato delle spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta" in quanto "la garanzia del patrocinio in favore dei non abbienti non può non abbracciare ogni forma di tutela di diritti ed interessi legittimi. E ciò risulta in termini ancor più ineludibili se si legge il terzo comma dell'art. 24 della Costituzione in stretta connessione con il primo, secondo cui il diritto di difesa deve essere "garantito a tutti su un piano di eguaglianza ed in forme idonee" (sent. n. 149 del 1983, n. 188 del 1980; n. 125 del 1979). L'ampio riconoscimento che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi rappresenta anche l'ambito di attuazione della garanzia assicurata ai non abbienti per agire e difendersi "davanti ad ogni giurisdizione", sicchè, ove sia riconosciuta dall'ordinamento una situazione soggettiva azionabile in giudizio od uno strumento processuale di tutela, il soggetto non abbiente non può esserne di fatto escluso perché sprovvisto dei mezzi per agire e difendersi. Questa stretta connessione tra primo e terzo comma dell'art. 24 è poi coerente con il principio di eguaglianza di cui all'art.3, primo comma, della Costituzione e con il compito - assegnato alla Repubblica dal successivo secondo comma - di rimuovere gli ostacoli, in tal caso di ordine economico, che altrimenti limiterebbero di fatto tale eguaglianza nella realizzazione di diritti ed interessi legittimi. Quindi, anche se l'inevitabile esigenza di progressività nella piena e soddisfacente attuazione del terzo comma dell'art. 24 della Costituzione giustifica una disciplina non ancora omogenea, bensì variegata e differenziata per settori, come appena si è riferito, (sicchè "diversa questione, e non di legittimità costituzionale, è quella dell'adeguatezza di tale disciplina al fine garantito della Costituzione": v. sent. n. 114 del 1964), non di meno la garanzia costituzionale non può soffrire soluzione di continuità, perché la mancata assicurazione per i non abbienti dei "mezzi" per accedere ad una specifica tutela è già essa stessa diniego della tutela con sostanziale vulnerazione anche del primo comma dell'art. 24. Già infatti questa Corte,

---

<sup>23</sup> Corte cost., sentenza n. 149 dell'8 giugno 1983.

nella sentenza n.149 del 1983, ha ritenuto l'illegittimità costituzionale della medesima norma (art. 11 regio decreto n. 3282 del 1923 cit.) nella parte in cui non prevede che il beneficio del gratuito patrocinio si estenda alla facoltà per le parti di farsi assistere da consulenti tecnici, avendo riscontrato la mancata predisposizione legislativa di tale specifico mezzo di assistenza tecnica. Più in generale ha poi affermato la Corte (sent. n. 41 del 1972) che, in tanto può dirsi che gli oneri patrimoniali che condizionano l'azione e la difesa giuridica non costituiscono ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, in quanto l'ordinamento appresta il rimedio del gratuito patrocinio. Risulta quindi esaltata la funzione centrale di questo istituto e la conseguente esigenza di continuità della sua area di applicazione a tutta l'attività di giurisdizione nel quadro della tutela di valori primari ed inviolabili quali il diritto di difesa e il principio di eguaglianza<sup>24</sup>.

Venendo a tempi più recenti, la Corte costituzionale ha avuto modo di dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 4 *bis* dell'art 76 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia (di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e ss.mm.ii.) nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria; ciò anche perché "l'introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contraria, non elimina dall'ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che continua dunque ad implicare una inversione dell'onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Spetterà al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di «non abbienza», e spetterà al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine. Certamente non potrà essere ritenuta sufficiente una semplice auto-certificazione dell'interessato, peraltro richiesta a tutti coloro che formulano istanza di accesso al beneficio, poiché essa non potrà essere considerata «prova contraria», idonea a superare la presunzione stabilita dalla legge. Sarà necessario, viceversa, che vengano indicati e documentati concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco l'effettiva situazione economico-patrimoniale dell'imputato. Rispetto a tali elementi di prova, il giudice avrà l'obbligo di condurre una valutazione rigorosa e allo scopo potrà certamente avvalersi degli strumenti di verifica che la legge mette a sua disposizione, anche di quelli, particolarmente penetranti, indicati all'art. 96, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002. La *ratio* della relativa previsione – che concerne le richieste di accesso al patrocinio a spese dello Stato da parte degli imputati per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura

---

24 Corte cost., sentenza n. 194 del 28 aprile 1992.

penale – è certamente valida anche per le fattispecie oggetto del presente giudizio<sup>25</sup>.

La Corte costituzionale, poi, con una successiva decisione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 79 del medesimo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia (di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e ss.mm.ii.) nella parte in cui non consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2 del medesimo testo legislativo, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione, ciò pure perché “anche nell’interpretazione che dell’art. 94, comma 2, t.u. spese di giustizia offre la Corte di cassazione, il cittadino di Paesi non aderenti all’Unione europea non deve provare un’impossibilità in senso assoluto di avvalersi dell’autocertificazione, ma è sufficiente che dimostri un’impossibilità in senso relativo, desumibile in via presuntiva dalla circostanza che «il richiedente si sia utilmente e tempestivamente attivato per ottenere le previste certificazioni» (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 26 maggio 2009, n. 21999). La prova dell’impossibilità assoluta viene, infatti, ritenuta «di per sé incompatibile con un procedimento teso ad assicurare la difesa al non abbiente» (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 22 febbraio 2018, n. 8617). A fronte, dunque, dell’impossibilità di ottemperare all’onere di esibire la documentazione consolare, deve riespandersi, a favore dell’istante, l’opportunità di avvalersi della dichiarazione sostitutiva di certificazione<sup>26</sup>.

Veniamo ora all'ultima decisione in ordine di tempo, adottata dalla Corte costituzionale, ossia la sentenza n. 10 del 20 gennaio 2022.

A tal proposito, va ricordato come con ordinanza dell'8 luglio 2020, il Tribunale ordinario di Oristano avesse dubitato della legittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2 e 83, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», i quali, rispettivamente, dispongono che è «assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate» e che la liquidazione del compenso spettante al difensore della parte non abbiente «è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto».

La prima disposizione è stata censurata nella parte in cui non prevede che il patrocinio a spese dello Stato in favore dei non abbienti sia assicurato anche in relazione all’attività difensiva svolta nell’ambito della mediazione

---

25 Corte cost., sentenza n. 139 del 16 aprile 2010.

26 Corte cost., sentenza n. 157 del 20 luglio 2021.

obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"), quando il successivo giudizio non viene instaurato per l'intervenuta conciliazione delle parti. La seconda è denunciata laddove non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione del compenso spettante al difensore provveda il giudice che sarebbe stato competente a conoscere della causa.

Con successiva ordinanza del 17 marzo 2021, il Tribunale ordinario di Palermo ha dubitato della legittimità costituzionale del già denunciato art. 74, comma 2 nonché dell'art. 75, comma 1 del t.u. spese di giustizia, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia assicurato anche per l'attività difensiva espletata nel corso del procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 28 del 2010 quando il processo non viene poi introdotto per intervenuta conciliazione fra le parti.

Il suddetto art. 75, comma 1 dispone che l'ammissione al patrocinio «è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse».

Secondo la Corte costituzionale "quanto al canone della ragionevolezza, va evidenziato che il nesso di strumentalità necessaria con il processo e la riconducibilità della mediazione alle forme di giurisdizione condizionata aventi finalità deflattive costituiscono elementi che rendono del tutto distonica e priva di alcuna ragionevole giustificazione l'esclusione del patrocinio a spese dello Stato quando la medesima mediazione si sia conclusa con successo e non sia stata in concreto seguita dalla proposizione giudiziale della domanda. In tal modo, infatti, il suddetto patrocinio risulta contraddittoriamente escluso proprio nei casi in cui il procedimento *de quo* ha raggiunto – in ipotesi anche grazie all'impegno dei difensori – lo scopo deflattivo prefissato dal legislatore.

Pertanto, la circostanza che, in virtù del suo esito positivo, alla mediazione obbligatoria non abbia fatto seguito l'instaurazione del giudizio, lungi dal costituire un coerente fondamento della denunciata preclusione, al contrario concorre a disvelarne la palese irrazionalità, peraltro traducendosi anche in una sorta di disincentivo verso quella cultura della mediazione che il legislatore stesso si è fatto carico di promuovere.

Nel descritto contesto, infatti, non implausibilmente i rimettenti rilevano che proprio per effetto dell'esclusione censurata i non abbienti e i loro difensori potrebbero essere indotti a non raggiungere l'accordo e ad adire quindi comunque il giudice, all'unico scopo di ottenere, una volta introdotto il processo, le relative spese difensive.

Tale evenienza porterebbe nocimento non solo alla funzione della mediazione, vanificandone le finalità deflattive, ma anche a quella della

giurisdizione che, a dispetto della sua natura sussidiaria rispetto alla mediazione stessa, finirebbe per essere strumentalizzata per obiettivi diversi dallo *ius dicere*, ciò che determinerebbe ulteriori irragionevoli ricadute di sistema per il sicuro aumento degli oneri a carico dello Stato, chiamato a sostenere anche i costi dello svolgimento del giudizio. Gli argomenti che precedono rivelano quindi la manifesta irragionevolezza delle disposizioni censurate, peraltro ben precedenti l'introduzione, nell'ordinamento, della disciplina della mediazione obbligatoria e mai coordinate con essa".

Inoltre, "la individuazione di un «punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia» (sentenza n. 16 del 2018) rileva quando si tratti di giustificare modulazioni che si concretizzano, ad esempio, in filtri o controlli, come quelli previsti per i processi diversi da quello penale, nei quali il riconoscimento del beneficio in discorso presuppone che le ragioni di chi agisce o resiste in giudizio risultino non manifestamente infondate (sentenza n. 47 del 2020). Ben diversi si presentano, invece, i termini della questione quando una determinata scelta legislativa giunge sino a impedire a chi versa in una condizione di non abbienza «l'effettività dell'accesso alla giustizia, con conseguente sacrificio del nucleo intangibile del diritto alla tutela giurisdizionale» (sentenza n. 157 del 2021). In tal caso, infatti, sono nitidamente in gioco il «pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, secondo comma, Cost.) e l'intero impianto dell'inviolabile diritto al processo di cui ai primi due commi dell'art. 24 Cost.: è quindi «naturalmente ridotto» il margine di discrezionalità del legislatore – pur, di per sé, particolarmente ampio nella conformazione degli istituti processuali (*ex plurimis*, sentenza n. 102 del 2021) – poiché si tratta comunque «di spese costituzionalmente necessarie», anch'esse inerenti, in senso lato, «all'erogazione di prestazioni sociali incomprimibili (*ex plurimis*, sentenze n. 62 del 2020, n. 275 e n. 10 del 2016)» (sentenza n. 152 del 2020). In siffatte ipotesi l'argomento dell'equilibrio di bilancio recede di fronte alla possibilità, per il legislatore, di intervenire, se del caso, a ridurre quelle spese che non rivestono il medesimo carattere di priorità: è anche in tal senso che [la Corte costituzionale] ha affermato che «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (sentenza n. 169 del 2017; in precedenza, sentenza n. 275 del 2016)".

I principi appena enunciati rilevano nelle [relative] questioni, poiché, data l'espressa previsione dell'assistenza dell'avvocato in sede di mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010), è evidente che privare i non abbienti del patrocinio a spese dello Stato significa destinarli di fatto, precludendo loro la possibilità della difesa tecnica, a subire l'asimmetria rispetto alla controparte abbiente in relazione a un procedimento che, come si è chiarito, in determinate materie è direttamente imposto dalla legge e rientra nell'esercizio della funzione giudiziaria giacché condiziona l'esercizio

del diritto di azione. Il non abbiente è, peraltro, addirittura esposto al grave rischio di improcedibilità della sua domanda, qualora l'assistenza tecnica sia ritenuta non solo possibile ma anche obbligatoria dal giudice, in conformità a quanto affermato, con riferimento alla mediazione di cui si discute, dalla Corte di cassazione (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473) – sia pure nell'esaminare *funditus* solo lo specifico tema della necessaria presenza personale della parte dinanzi al mediatore – e nella circolare del Ministero della giustizia 27 novembre 2013 (Entrata in vigore dell'art. 84 del d.l. 69/2013 come convertito dalla l. 98/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che modifica il d.lgs. 28/2010. Primi chiarimenti).

Non è poi marginale aggiungere che la mediazione presuppone, in ogni caso, sin dalla sua attivazione il possesso di specifiche cognizioni tecniche di cui la parte non abbiente potrebbe essere priva: la relativa istanza richiede, infatti, l'individuazione sia del giudice territorialmente competente a conoscere della controversia, dovendo essere depositata presso un organismo che ha appunto sede nel luogo di tale giudice, sia delle parti, nonché dell'oggetto e delle ragioni della pretesa (art. 4, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 28 del 2010). L'assenza di difesa tecnica nel procedimento di mediazione può, infine, riflettersi anche sotto ulteriori punti di vista sull'esito del successivo processo, ove si consideri che in caso di rifiuto della proposta conciliativa, se la successiva decisione giudiziale dovesse corrispondere al contenuto della proposta medesima, il giudice potrà escludere la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha opposto il rifiuto e condannarla al pagamento delle spese processuali della controparte, oltre che al versamento di una somma corrispondente all'importo del contributo unificato (art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010). È in definitiva evidente il radicale *vulnus* arrecato dalle norme censurate al diritto di difendersi dei non abbienti in un procedimento che, per un verso, è imposto *ex lege* in specifiche materie e che, per l'altro, è strumentale al giudizio al punto da condizionare l'esercizio del diritto di azione e il relativo esito.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, t.u. spese di giustizia, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 28 del 2010, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché del successivo art. 83, comma 2, del medesimo testo unico sulle spese di giustizia, nella parte in cui non prevede che, in tali ipotesi, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia".

#### 4. Conclusioni

L'attuale sistema di tutela dei non abbienti nei vari tipi di processo ed in quello contabile in particolare<sup>27</sup>, nel tentativo di dare attuazione a quel principio solidaristico in tema di accesso alla giustizia di cui si è detto, ha cercato di tener conto dei limiti economici posti ad una eccessiva crescita della spesa pubblica<sup>28</sup>.

A tal proposito, come di recente ricordato dalla Corte costituzionale, tuttavia, la tutela dell'equilibrio di bilancio recede di fronte alla possibilità, per il legislatore, di intervenire, se del caso, a ridurre quelle spese che non rivestono il medesimo carattere di priorità: è anche in tal senso che la Corte ha affermato che «è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»<sup>29</sup>.

---

27 Per una sintesi delle principali novità dell'ultimo periodo si veda N. M. TRITTO, *Novità normative e giurisprudenziali di diritto amministrativo, civile, penale, euro-unitario e contabile*, Roma, 2022.

28 Cfr. C. CHIARENZA, P. EVANGELISTA, *Il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti - La statuizione sulle spese giudiziali*, in AA.VV., *La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli*, Milano, 2018, pp. 835 ss..

29 Corte cost., sentenza n. 10 del 20 gennaio 2022.